

Stesso servizio della Regione.

~ Art. 34. ~

I beni immobili che si trovano nella regione e che non sono in proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.

~ Art. 35. ~

Gli impegni già assunti dallo Stato verso gli enti regionali sono mantenuti con adeguamento al valore della moneta all'epoca del pagamento.

~ Art. 36. ~

Al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi, deliberati dalla medesima.

Sono però riservate allo Stato le importe di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto.

~ Art. 37. ~

Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.

L'importo relativo a detta quota compete alla Regione ed è riscosso dagli organi di riscossione della medesima.

Sp

~ Art. 38. ~

Lo Stato verserà annualmente alla Regione, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base ad un piano economico, nell'esecuzione di lavori pubblici.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi di lavoro nella Regione in confronto della media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati agricoli per il precedente computo.

~ Art. 39. ~

Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Le tariffe doganali per quanto interessa la Regione e relativamente ai limiti massimi, saranno stabilite previa consultazione del Governo regionale.

Sono esenti da ogni dazio doganale le macchine e gli arnesi di lavoro agricolo, nonché il macchinario attinente alla trasformazione industriale dei prodotti agricoli della Regione.

~ Art. 40. ~

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni

o/p

della Regione le valute estere provenienti dalle esporta-
zioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal tur-
sismo, dal ricavo dei voli di navi iscritte nei com-
partimenti siciliani.

~ Art. 41. ~

Il Governo della Regione ha facoltà di emettere
prestiti interni.

~ Disposizioni transitorie ~

~ Art. 42. ~

L'Alto Commissario e la Consulta regionale
della Sicilia, compresi i tecnici, restano in
carica con le attuali funzioni fino alla prima
elezione dell'Assemblea regionale, che avrà
luogo, a cura del Governo dello Stato, entro
tre mesi dell'approvazione del presente statuto,
in base alla emananda legge elettorale poli-
tica dello Stato.

Le circoscrizioni dei collegi elettorali sono, però,
determinate in numero di nove, in corrispondenza
alle attuali circoscrizioni provinciali, e ripartendo
il numero dei Deputati in base alla popolazione
di ogni circoscrizione.

~ Art. 43. ~


Una Commissione paritetica di quattro
membri nominati dall'Alto Commissario della
Sicilia e dal Governo dello Stato, determinerà

af

le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione del presente Statuto.

D'isto

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Einaudi', is written below the text of the President of the Council of Ministers.